

## **SINTESI**

### ***Causa Campisi c. Italia –Quarta Sezione – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 24359/02)***

(in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41 *bis* della legge n. 354 del 1975: constatata la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento al controllo della corrispondenza)

**Fatto.** Ricorso proposto per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 3 (*proibizione della tortura*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU in relazione: all'intervenuta autorizzazione del Giudice a procedere al controllo della corrispondenza del ricorrente, sottoposto al temporaneo regime speciale di detenzione ex art. 41 *bis* della legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975; alla contrarietà del regime sopra menzionato alle norme della convenzione relative a pene e trattamenti inumani o degradanti; alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo.

**Decisione.** La Corte ha ribadito gli orientamenti in materia già espressi in precedenti pronunce ed ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU in relazione al controllo indiscriminato della corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione previsto dall'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 95 del 2004 e, specificamente, della novella di cui all'art. 18 *ter* della stessa legge. Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto che la sottoposizione del ricorrente al regime speciale dell'art. 41 *bis* non fosse sproporzionata rispetto alla natura e alla gravità dei reati dallo stesso commessi. Pertanto, ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU. Infine, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova in merito alla asserita violazione del diritto ad un ricorso effettivo, la Corte ha ritenuto non sussistere la violazione dell'art. 13 CEDU.

Quanto ai danni morali, la Corte ha rilevato che la sola constatazione della violazione commessa costituisce essa stessa, nella fattispecie, una equa soddisfazione, sufficiente a riparare il pregiudizio subito.

